

DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2022

49/2022/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MERITO AL PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 179/09, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1191^a riunione del 8 febbraio 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge 28 dicembre 2015);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (di seguito: decreto-legge 30 dicembre 2021);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 666/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2016, 21/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 21/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 492/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 492/2020/R/eel)

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/elt 179/09 disciplina il servizio di importazione virtuale di energia elettrica, ai sensi della legge 99/09;

- la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede in particolare che la società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna):
 - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti selezionati ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 99/09, che intendano avvalersi delle misure di cui al comma 6, del medesimo articolo 32 (di seguito: contratto Terna-finanziatori);
 - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti che si impegnano a dare esecuzione al servizio di importazione virtuale (di seguito: *shipper*) selezionati in esito alle aste per l'importazione virtuale (di seguito: contratto Terna-*shipper*);
 - predisponga un regolamento disciplinante le aste per l'importazione virtuale (di seguito: Regolamento);
 - invii, entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno, il Regolamento all'Autorità per l'approvazione;
- la legge 99/09 stabiliva che il servizio di importazione virtuale dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2015;
- l'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015 ha modificato la legge 99/09, prorogando la durata massima del servizio al 31 dicembre 2021;
- coerentemente con la scadenza temporale di cui al precedente alinea, la deliberazione 666/2015/R/eel ha modificato la deliberazione ARG/elt 179/09 prevedendo che fino alla entrata in esercizio di tutti gli *interconnector*, di cui all'articolo 32 della legge 99/09 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 a valere per l'anno solare 2021, Terna organizzi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le aste per l'importazione virtuale riferite all'anno solare successivo;
- con la deliberazione 21/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato l'ultimo aggiornamento dello schema del contratto Terna-finanziatori;
- con la deliberazione 492/2020/R/eel, l'Autorità ha approvato l'ultimo aggiornamento del contratto Terna-*shipper*;
- con la medesima deliberazione 492/2020/R/eel, l'Autorità ha approvato il regolamento disciplinante le aste per l'importazione virtuale per l'anno 2021;
- l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, modifica la legge 28 dicembre 2015, prevedendo che la durata massima del servizio di importazione virtuale, di cui alla legge 99/09, sia estesa al 31 dicembre 2026;
- non è tecnicamente possibile espletare le procedure di asta per l'importazione virtuale, per l'anno 2022, secondo le tempistiche in precedenza stabilite dalla deliberazione ARG/elt 179/09.

RITENUTO CHE:

- sia necessario modificare, coerentemente alla nuova scadenza temporale, le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09 e prevedere l'adeguamento del contratto Terna-finanziatori e del contratto *Terna-shipper* stipulati ai sensi della medesima deliberazione;

- sia, tuttavia, opportuno attendere la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021 per definire le modifiche puntuali da introdurre alla deliberazione ARG/elt 179/09, al fine di tenere conto di eventuali disposizioni ulteriori che dovessero essere in quella sede introdotte;
- sia tuttavia necessario dare attuazione alla proroga del servizio disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2021, garantendo che almeno gli effetti finanziari per gli utenti del servizio di importazione virtuale non subiscano discontinuità tra l'emanazione del decreto-legge e la data in cui sarà possibile dare avvio alle nuove misure regolatorie;
- sia pertanto opportuno adottare delle misure transitorie almeno per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e comunque fino alla data in cui sarà possibile dare avvio alle nuove misure regolatorie

DELIBERA

1. per tutte le ore dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e comunque sino al momento in cui non sia tecnicamente possibile avvalersi del servizio di importazione virtuale, i soggetti selezionati di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, possono richiedere a Terna l'attivazione di una regolazione finanziaria alternativa al servizio di importazione virtuale;
2. la regolazione finanziaria alternativa al servizio di importazione virtuale prevede che i soggetti selezionati di cui al precedente punto 1., ricevano se positivo, o paghino a Terna, se negativo, un corrispettivo pari alla sommatoria, per ciascuna ora del periodo considerato, del prodotto tra la quantità di energia elettrica di cui al successivo punto 3. e la differenza, relativa a ciascuna ora, tra il PUN e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del Paese estero di riferimento tra quelli di cui al comma 3.4 della deliberazione ARG/elt 179/09; fermo restando l'obbligo del soggetto investitore di pagare il corrispettivo di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 179/09 e il corrispettivo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
3. al fine di accedere alla regolazione finanziaria di cui al precedente punto 2., ciascun soggetto selezionato di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, entro il 20 febbraio 2022, indica a Terna, con modalità determinate da Terna stessa, la quantità di energia elettrica - costante in tutte le ore del periodo - per cui richiede l'attivazione di detta regolazione, per una potenza comunque non superiore a quella per cui è risultato assegnatario ovvero cessionario, nonché il mercato del Paese estero di riferimento prescelto, individuato tra quelli di cui al comma 3.4 della medesima deliberazione ARG/elt 179/09;
4. gli importi, riconosciuti da Terna ai soggetti selezionati ai sensi del precedente punto 2., vengono regolati da Terna con tempistiche dalla stessa definite e trovano copertura attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44, dell'allegato A alla deliberazione 111/06;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro della Transizione Ecologica e alla società Terna S.p.A.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini